

DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (TESTAMENTO BIOLOGICO)

SERVIZIO COMPETENTE:

SERVIZI DEMOGRAFICI – UFFICIO STATO CIVILE

RESPONSABILE PROCEDIMENTO:

Cavazzuti Andrea – Martinelli Cristiana

DESCRIZIONE PROCEDIMENTO:

Le disposizioni anticipate di trattamento, comunemente definite "testamento biologico" o "biotestamento", sono regolamentate [dall'art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017](#), entrata in vigore il 31 gennaio 2018.

In previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su:

- accertamenti diagnostici
- scelte terapeutiche
- singoli trattamenti sanitari

È importante, prima di scrivere una DAT, acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte. Ci si può far aiutare:

- da un medico di fiducia
- da **associazioni** che si occupano del tema (ad esempio: [Associazione Luca Coscioni](#); [Fondazione Veronesi](#))

Per la **STESURA delle DAT non esistono moduli previsti dalla Legge**. Le modalità valide sono:

- atto pubblico redatto dal notaio
- scrittura privata in cui la persona scrive autonomamente le proprie volontà

Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.

Le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

La **CONSEGNA delle DAT** può avvenire:

- **presso un notaio**
- **presso le strutture sanitarie competenti** nelle regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle DAT
- **presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza**
- **presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all'estero** (nell'esercizio delle funzioni notarili).

ATTENZIONE: l'Ufficiale di Stato Civile non deve partecipare alla redazione della scrittura, né è tenuto a dare informazioni sul contenuto della medesima; ha il solo compito di riceverla, di registrarla e di conservarla.

Chi esprime le Dat può **indicare una persona di fiducia, denominata "fiduciario"**, maggiorenne e in grado di intendere e di volere, che lo rappresenta in modo conforme alle volontà espresse nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie nel momento in cui il disponente non fosse più capace di confermare le proprie intenzioni consapevolmente. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle Dat o con atto successivo allegato. Questa persona può comunque essere revocata o sostituita in qualsiasi momento.

Al momento della consegna il cittadino può dare o negare il proprio consenso all'invio della copia della DAT alla **Banca dati nazionale delle DAT** istituita presso il Ministero della salute dalla legge di bilancio 2018.

Se il disponente non presta il consenso all'invio verranno comunque comunicati al Ministero della Salute gli estremi della DAT, i dati del disponente e del fiduciario. L'atto completo potrà essere reperibile esclusivamente presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza

La Banca dati DAT, attivata a partire dal **1 febbraio 2020**, ha la funzione di:

- raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento
- garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca
- assicurare la piena accessibilità delle DAT, attraverso autenticazione SPID o CNS, sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente che del fiduciario eventualmente da lui nominato.

La banca dati registra anche copia della nomina dell'eventuale fiduciario e dell'accettazione o della rinuncia di questi ovvero della successiva revoca da parte del disponente.

Clicca qui per accedere: [Accesso banca dati DAT](https://dat.salute.gov.it/dat_spid_login/) (https://dat.salute.gov.it/dat_spid_login/)

Le **DAT raccolte prima del 1 febbraio 2020** sono state trasmesse da notai, Comuni e consolati alla Banca dati nazionale entro il 31 luglio 2020 comprensive della copia della DAT.

REQUISITI:

Possono consegnare le DAT all'Ufficio di Stato Civile, tutte le persone che siano:

- maggiorenni
- capaci di intendere e di volere.
- residenti nel Comune di Casalgrande

ATTENZIONE: La consegna deve obbligatoriamente avvenire personalmente da parte della persona interessata (non può essere fatta da un incaricato o per delega).

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

Il cittadino che voglia **depositare la propria DAT all'Ufficio di Stato Civile** deve presentarsi con:

1. L'originale della **Disposizione Anticipata di Trattamento** debitamente sottoscritta dal Disponente e dal Fiduciario, se nominato;

2. Un valido documento di identità.

Al Disponente viene rilasciata una ricevuta attestante l'avvenuta presentazione delle DAT, la conferma di avvio del procedimento di invio della DAT alla Banca Dati e la conservazione del "biotestamento" presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune.

È possibile inoltre indicare un indirizzo email per ricevere la conferma di avvenuta iscrizione alla Banca Dati nazionale direttamente dal Ministero della salute.

COSTO: Nessuno

TEMPISTICA: Immediato rilascio della ricevuta.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Legge 22 dicembre 2017, n. 219

DM 10 dicembre 2019, n. 168